

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Convenzione con soggetti privati
Contenuto	Stipula convenzione in regime di area a pagamento con la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli per prestazioni specialistiche in geriatria.

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOS ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
Direttore della Struttura	FONTANELLI FRANCESCA
Responsabile del procedimento	FONTANELLI FRANCESCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	7	Schema di convenzione
B	1	Tariffario

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/03/2000, avente ad oggetto “*Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale*”;

Considerato che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall’art. 115 e dall’art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 19/12/2019, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 02/04/2001, n. 355, avente ad oggetto “*Disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria*”;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 23/07/2007, n. 555, avente ad oggetto “*Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria; cronoprogramma iniziative delle Aziende Sanitarie per la riconduzione dell’attività libero professionale in spazi aziendali. Approvazione*”;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 01/07/2013, n. 529, avente ad oggetto “*Linee di indirizzo in materia di attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione*”;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’Azienda USL Toscana Centro sottoscritto in data 08/11/2017, avente ad oggetto “*Criteri generali per la definizione del Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell’area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario*”, ed in particolare l’articolo 5 “*Attività aziendale organizzata in area a pagamento*” così come integrato e modificato in data 17/04/2019;

Visto il “*Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell’area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario*”, DOC.DRU.01 ed in particolare la parte III “*Attività professionale aziendale a pagamento*” approvato con delibera del Direttore Generale n. 1427 del 04/10/2018, così come integrato e modificato con delibera del Direttore Generale n. 566 del 07/05/2020;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione, n. 1841 del 07/11/2018 avente ad oggetto “*Definizione del costo di alcuni dei componenti delle tariffe per attività organizzata in regime di libera professione intramuraria ed area a pagamento aziendale*”;

Richiamata la delibera n. 704 del 07/05/2019 avente ad oggetto “*Adozione della procedura aziendale codice P.A.DS.02 “Gestione attività aziendali a pagamento*”;

Richiamata l’istruzione operativa “*Gestione Programmi e Convenzioni in area a pagamento*” codice IO.AG.01 del 21 gennaio 2019;

Richiamata la precedente delibera del Direttore Generale n. 1534 del 13/10/2021 avente ad oggetto “*Stipula convenzione in regime di area a pagamento con la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli per prestazioni specialistiche in geriatria*”;

Vista la nota, in atti, della Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, con la quale viene richiesto il rinnovo della convenzione in essere;

Visto il parere favorevole, in atti, del Direttore del Dipartimento delle Specialistiche Mediche, Dr. Giancarlo Landini e del Direttore Sanitario, Dr. Emanuele Gori, alla prosecuzione della collaborazione con la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli per prestazioni specialistiche in geriatria;

Ritenuto opportuno stipulare una nuova convenzione, di cui all'allegato di lettera A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli e l'Azienda USL Toscana Centro per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di geriatria, che definisca le linee di attuazione dell'attività secondo i principi ed i criteri espressi dal presente atto, nonché in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente in materia;

Preso atto che viene individuato quale referente dell'attività di cui alla convenzione in oggetto il Dr. Enrico Benvenuti, Direttore della SOC Geriatria Firenze e Empoli, come da nota di parere favorevole sopra richiamata, in atti;

Ritenuto opportuno organizzare l'attività di cui alla convenzione allegata prevedendo che la stessa sia prestata fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento, da parte del personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo ed appositamente individuato sulla base del possesso dei necessari requisiti e competenze per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto;

Ritenuto di stabilire che il personale dell'Azienda, appositamente individuato per lo svolgimento dell'attività di cui alla convenzione in oggetto, al fine di consentire il monitoraggio e la gestione delle ore rese fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, utilizza apposita causale di timbratura, mediante la registrazione nella procedura aziendale di rilevazione presenze, delle ore dedicate all'attività di cui al presente atto;

Ritenuto inoltre di stabilire che la liquidazione spettante al personale dell'Azienda appositamente individuato per lo svolgimento dell'attività di cui alla convenzione in oggetto, resa fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, è subordinata alla verifica della situazione di equilibrio orario complessivo nel mese in interesse nonché alla verifica dell'avvenuto incasso delle fatture relative all'attività in parola;

Dato atto che l'attività oggetto della convenzione di cui trattasi non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali dell'Azienda ed è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto nonché la piena funzionalità dei servizi;

Ritenuto di approvare la tariffa per l'erogazione della prestazione di cui all'oggetto come da allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che per la predisposizione della tariffa per le prestazioni di cui all'oggetto, di cui all'allegato di lettera B), si è proceduto ad applicare i costi definiti dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione, con determina dirigenziale n. 1841 del 07/11/2018;

Ritenuto di erogare la prestazione di cui all'oggetto secondo la tariffa definita nell'allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda essendo i costi aziendali interamente coperti dai ricavi derivanti dalla tariffa definita nell'allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il Direttore della SOSD Attività Libero Professionale, Dr.ssa Francesca Fontanelli, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Dott.ssa Arianna Tognini, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOSD Attività Libero Professionale, Dr.ssa Francesca Fontanelli;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di stipulare apposita convenzione con la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di geriatria secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la tariffa per le prestazioni specialistiche di geriatria di cui alla convenzione in oggetto, come da allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del presente atto, definita sulla base dei costi definiti dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione con determina dirigenziale n. 1841 del 07/11/2018;
- 3) di erogare le prestazioni specialistiche di geriatria di cui alla convenzione in oggetto, secondo la tariffa definita nell'allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di organizzare l'attività di cui alla convenzione allegata prevedendo che la stessa sia prestata fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento, da parte del personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo ed appositamente individuato sulla base del possesso dei necessari requisiti e competenze per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto;
- 5) di individuare quale referente dell'attività di cui alla convenzione in oggetto il Dr. Enrico Benvenuti Direttore della SOC Geriatria Firenze e Empoli;
- 6) di stabilire che il personale dirigente dell'Azienda, appositamente individuato per lo svolgimento dell'attività di cui alla convenzione in oggetto, al fine di consentire il monitoraggio e la gestione delle ore rese fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, utilizza apposita causale di timbratura, mediante la registrazione nella procedura aziendale di rilevazione presenze, delle ore dedicate all'attività di cui al presente atto;

- 7) di stabilire che la liquidazione spettante al personale dirigente dell'Azienda appositamente individuato per lo svolgimento dell'attività di cui alla convenzione in oggetto, resa fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, è subordinata alla verifica della situazione di equilibrio orario complessivo nel mese in interesse nonché alla verifica dell'avvenuto incasso delle fatture relative all'attività in parola;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda essendo i costi aziendali interamente coperti dai ricavi derivanti dalla tariffa definita nell'allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento delle Specialistiche Mediche, Dr. Giancarlo Landini nonché al Direttore della SOC Geriatria Firenze e Empoli, Dr. Enrico Benvenuti;
- 10) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 11) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E LA FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE VINCENZO
CHIARUGI DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN GERIATRIA**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, (di seguito per brevità Azienda), con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, di seguito denominata RSA (Residenza Sanitaria Assistita), con sede legale in Empoli (FI), Via G. Monaco 23 Codice Fiscale e Partita IVA 02295320481, in possesso di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Firenze al numero 1061, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), rappresentata da Francesco Pagliai, nato a Empoli, il 31/08/1961, Legale Rappresentante autorizzato ad impegnare la Fondazione con il presente atto;

premesso

che con la suddetta RSA è già in essere specifica convenzione per la riserva di posti a favore delle persone residenti nei Comuni facenti parte dell'ambito empolese dell'Azienda per prestazioni socio – assistenziali e sanitarie in favore di anziani non autosufficienti, adulti inabili e anziani autosufficienti non altrimenti assistibili a domicilio;

che con nota del 11/10/2022 la RSA, regolarmente autorizzata con provvedimento comunale n. 97 del 20/01/2009, ha fatto richiesta all'Azienda di rinnovo della convenzione al fine di ottenere prestazioni specialistiche di geriatria a favore dei propri utenti;

che, a tal fine, si ritiene opportuno stipulare una nuova convenzione per regolare i relativi rapporti nella gestione delle prestazioni specialistiche di geriatria;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta della RSA con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, appositamente individuato, in possesso di specializzazione in geriatria e/o in servizio presso le SOC Geriatria aziendali, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire alla RSA l'effettuazione di prestazioni specialistiche in ambito geriatrico mediante proprio personale dirigente

medico, a rapporto esclusivo, in possesso di specializzazione in geriatria e/o in servizio presso le SOC Geriatria aziendali.

ART. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso la sede della RSA, in via G. Monaco 23 a Empoli.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda in possesso di specializzazione in geriatria e/o in servizio presso le SOC Geriatria aziendali, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e la RSA.

3. L'Azienda individua il Dr. Enrico Benvenuti, Direttore SOC Geriatria Firenze e Empoli referente dell'attività di cui alla presente convenzione.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede la partecipazione di personale dirigente medico per un impegno massimo pari a **120 ore** relativamente al periodo di validità del presente atto.

5. L'attività sarà di norma articolata in **un accesso settimanale** con un impegno massimo di **10 ore mensili**, nei giorni e con le modalità che saranno direttamente concordati tra la RSA ed il Referente dell'attività di cui al presente atto.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e

prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. La RSA si impegna a mettere a disposizione del personale dirigente medico dell'Azienda i locali idonei, le attrezzature, l'eventuale collaborazione di personale se richiesto, il materiale e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

8. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando mezzi propri.

9. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Compensi

1. La RSA si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a **euro 75,00**.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte della RSA del compenso complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a **euro 60,00**, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.

3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso la RSA verrà opportunamente registrata dal professionista stesso, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le predette registrazioni, saranno sottoscritte dal professionista stesso e convalidate dal Referente dell'attività di cui al presente atto e dalla RSA. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Attività libero

professionale dell'Azienda.

4. I compensi relativi all'attività svolta sono corrisposti dalla RSA, a seguito di fattura, emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Attività libero professionale secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte della RSA.

6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

7. Trattandosi di prestazioni sanitarie di diagnosi e cura rese alla persona assistita dalla RSA da personale dirigente medico (in possesso di specializzazione in geriatria) nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, i relativi compensi sono esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18 del Dpr 633/1972.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso la RSA.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico della RSA, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente medico dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, la RSA è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini

di legge. L'Azienda e la RSA saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. La RSA, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata e ad informare il personale dirigente dell'Azienda sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno svolte le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

Art. 6 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti, Azienda USL Toscana Centro e la RSA Chiarugi, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del _____ ed ha validità annuale con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno mediante scambio di note tra le parti. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali

La presente convenzione consta di n. 7 pagine e viene redatta in duplice copia, una per la RSA ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscrivere nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico della RSA, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

Fondazione Centro Residenziale Vincenzo
Chiarugi della Misericordia di Empoli
Il Legale Rappresentante

Dr. Francesco Pagliai

**Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli
per prestazioni specialistiche in geriatria**

tariffa oraria per prestazioni specialistiche di geriatria attività svolta fuori orario di lavoro	compenso orario personale dirigente medico	IRAP	costi aziendali per attività aziendale a pagamento resa presso spazi non aziendali (determina dirigenziale n. 1841/2018)	quota azienda comprensiva di arrotondamento	tariffa Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli	% Azienda	% Equipe
	60,00	5,10	4,32	5,58	75,00	9,00	91,00